



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 marzo 2014
(OR. en)**

7429/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0246 (COD)**

**CODEC 699
CONSOM 74
MI 246
TOUR 3
JUSTCIV 65
PE 156**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici assistiti, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 10-13 marzo 2014)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Hans-Peter MAYER (PPE, DE), ha presentato a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, una relazione contenente 133 emendamenti (emendamenti 1-133) alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici assistiti, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio.

Il gruppo politico S&D ha inoltre presentato tre emendamenti (emendamenti 134-136) e il gruppo politico ECR ha presentato un emendamento (emendamento 141). Gli emendamenti 137-140 sono stati soppressi.

II. DISCUSSIONE

Il relatore Hans-Peter MAYER (PPE, DE) ha aperto una discussione piuttosto breve e condivisa in cui nessun gruppo politico o commissione ha chiaramente espresso parere contrario, pur sottolineando che la relazione ha lo scopo di migliorare ulteriormente una proposta consensuale della Commissione volta a riesaminare la legislazione adottata prima di Internet.

Il relatore ha in particolare spiegato che i pacchetti tendono attualmente a comprendere molti più elementi che il classico viaggio con soggiorno, com'era il caso al momento dell'adozione della direttiva originale.

Gli aspetti fondamentali della relazione sono inoltre l'integrazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati e il diritto di recedere dal contratto senza obbligo di indennizzo o di accettare un'offerta alternativa di pari valore proposta dall'organizzatore se gli aumenti di prezzo sono superiori all'8% del prezzo iniziale del pacchetto turistico.

Per quanto riguarda la necessità di affrontare le questioni d'insolvenza, come previsto dalla proposta della Commissione, la relazione intende garantire che i viaggiatori che acquistano un pacchetto o un servizio turistico collegato siano pienamente protetti dall'insolvenza dell'organizzatore, del venditore che ha agevolato il servizio turistico collegato o di un'impresa coinvolta in detto servizio. La relazione aggiunge inoltre che qualora un viaggiatore preferisca completare il pacchetto turistico o il servizio turistico collegato, anziché ottenere un rimborso pieno, la protezione in caso d'insolvenza può, se del caso, prevedere l'adempimento dei contratti esistenti al fine di permettere il proseguimento del pacchetto turistico o del servizio turistico collegato senza alcun costo aggiuntivo per il viaggiatore.

Il relatore si è tuttavia chiaramente dichiarato contrario all'emendamento 100, considerandolo un onere indebito.

La Commissaria Viviane REDING ha ringraziato il relatore ed ha sottolineato che pacchetti turistici preconfezionati sulla base di un opuscolo e prenotati presso un'agenzia di viaggio locale coesistono attualmente con pacchetti personalizzati acquistati online da uno o più professionisti che hanno legami commerciali tra loro.

In particolare, con le prenotazioni online delle combinazioni personalizzate, sempre più viaggiatori non sono tutelati dalla direttiva originale e la loro protezione potrebbe essere incerta anche se lo fossero.

La Commissaria ha inoltre sottolineato che ne trarranno vantaggio non soltanto i consumatori ma anche le imprese perché la nuova direttiva eliminerà obblighi d'informazione obsoleti quali la necessità di ristampare gli opuscoli. La nuova direttiva faciliterà inoltre le operazioni transfrontaliere con una maggiore armonizzazione e il riconoscimento reciproco dei sistemi nazionali di protezione in caso d'insolvenza.

La Commissaria ritiene inoltre che riguardo al livello di armonizzazione il Parlamento abbia trovato una soluzione molto equilibrata. Pur riducendo la frammentazione legale, la proposta soluzione di compromesso offrirebbe agli Stati membri la possibilità – in casi eccezionali – di estendere la responsabilità della corretta esecuzione del pacchetto e gli obblighi di ottenere protezione in caso d'insolvenza, da parte dell'organizzatore, conformemente alle tradizioni nazionali.

La Commissaria ritiene tuttavia che la definizione proposta di servizi turistici collegati sia troppo restrittiva.

A nome della commissione per i trasporti e il turismo, Bogusław LIBERADZKI ha spiegato che tale commissione ha due obiettivi: la nuova direttiva dovrebbe garantire che i consumatori beneficino di un alto livello di tutela quando acquistano una combinazione di servizi turistici e stabilire parità di condizioni tra gli operatori che vendono pacchetti turistici, rimuovere gli ostacoli giuridici agli scambi transfrontalieri e ridurre i costi di conformità normativa per le imprese.

Il relatore per parere ha pertanto accolto con favore la nuova definizione di servizi turistici collegati; il rafforzamento delle disposizioni nelle informazioni precontrattuali; disposizioni più severe a favore dei consumatori; condizioni più favorevoli in caso di rottura del contratto; responsabilità per l'esecuzione del pacchetto turistico e aumento della copertura per l'alloggio, fino a 125 EUR per notte.

Per quanto riguarda gli interventi a nome dei gruppi politici, Andreas SCHWAB (PPE, DE) a nome del gruppo politico PPE, Sergio Gaetano COFFERATI (S&D, IT) a nome del gruppo politico S&D, Toine MANDERS (ALDE, NL) a nome del gruppo politico ALDE, Heide RÜHLE (Verts/ALE, DE) a nome del gruppo politico Verts/ALE, si sono tutti dichiarati favorevoli alla relazione.

Emma MCCLARKIN (ECR, UK), a nome del gruppo politico ECR, ha sostenuto la relazione pur dichiarandosi scettica sulle disposizioni relative alla protezione in caso d'insolvenza e sperando che i negoziati arrivino a fissare una percentuale superiore al 25 % per poter considerare il servizio turistico un importante servizio ausiliario.

Durante i loro interventi, Ildikó GÁLL-PELCZ (PPE, HU), Catherine STIHLER (S&D, UK), Jacqueline FOSTER (ECR, UK), hanno descritto, benché con diverse sfumature, una relazione equilibrata vantaggiosa sia per i consumatori che per le imprese. Anna HEDH (S&D, SE) ritiene tuttavia che la relazione non sia sufficiente in quanto i viaggiatori non sono messi di fronte ai mercati ed ha quindi chiesto l'adozione dell'emendamento 100.

Anche Erik Bánki (PPE, HU), Davor STIER (PPE, HR), Silvia-Adriana Țicău (S&D, RO) e Zofija Mazej Kukovič (PPE, SV) si sono espressi a favore della relazione.

La Commissaria Viviane REDING ha nuovamente preso la parola senza aggiungere altro alle sue osservazioni iniziali e al fine di concedere il suo tempo di parola al relatore. Quest'ultimo è intervenuto ma senza aggiungere nulla alle sue osservazioni iniziali.

Il presidente ha quindi dichiarato chiusa la discussione. Il deputato Eduard-Raul Hellvig (ALDE, RO) ha inoltre presentato una dichiarazione scritta conformemente all'articolo 149 del regolamento del Parlamento europeo.

III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 12 marzo 2014, il Parlamento europeo ha adottato gli emendamenti 1-9, 11-25, 27-69, la prima parte dell'emendamento 70, la prima parte dell'emendamento 71, gli emendamenti 72, 74-99, 101-131, 133 e 141. Gli emendamenti 73 e 132 non sono stati sottoposti a votazione (articolo 157, paragrafo 1, lettera d) del regolamento del PE). Il Parlamento europeo ha inoltre adottato la proposta modificata.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato.

Pacchetti turistici e servizi turistici assistiti *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici assistiti, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (COM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0512),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0215/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 dicembre 2013¹,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione giuridica(A7-0124/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Titolo 1

Testo della Commissione

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa ai **pacchetti turistici** e ai servizi turistici **assistiti**, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio

Emendamento

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa ai **viaggi, alle vacanze e ai circuiti "tutto compreso"** e ai servizi turistici **collegati**, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il turismo svolge un ruolo preponderante nelle economie dell'Unione e i pacchetti turistici rappresentano una porzione significativa di questo mercato. Da quando è stata adottata la direttiva 90/314/CEE, il mercato del turismo ha subito profondi cambiamenti. Ai canali di distribuzione tradizionali si è aggiunto Internet, che è diventato un mezzo sempre più importante di offerta dei servizi turistici. Questi ultimi non sono solo combinati nella forma di tradizionali pacchetti turistici preconfezionati, ma sempre più spesso sono personalizzati. Molti di questi prodotti turistici si trovano giuridicamente in una zona grigia, quando non sono decisamente esclusi dalla disciplina della direttiva 90/314/CEE. La presente direttiva intende estenderne la tutela anche a questi sviluppi, aumentare la trasparenza e rafforzare la certezza giuridica per viaggiatori e professionisti.

Emendamento

(2) Il turismo svolge un ruolo preponderante nelle economie dell'Unione e i **viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso"** ("pacchetti turistici") rappresentano una porzione significativa di questo mercato. Da quando è stata adottata la direttiva 90/314/CEE, il mercato del turismo ha subito profondi cambiamenti. Ai canali di distribuzione tradizionali si è aggiunto Internet, che è diventato un mezzo sempre più importante di offerta dei servizi turistici. Questi ultimi non sono solo combinati nella forma di tradizionali pacchetti turistici preconfezionati, ma sempre più spesso sono personalizzati. Molti di questi prodotti turistici si trovano giuridicamente in una zona grigia, quando non sono decisamente esclusi dalla disciplina della direttiva 90/314/CEE. La presente direttiva intende estenderne la tutela anche a questi sviluppi, aumentare la trasparenza e rafforzare la certezza giuridica per viaggiatori e professionisti.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché la libertà di stabilimento. Armonizzare **taluni aspetti dei** contratti di vendita di pacchetti turistici e di servizi turistici **assistiti** è necessario per promuovere, in **questo** settore, un effettivo mercato interno dei consumatori che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela per questi ultimi e la competitività delle imprese.

Emendamento

(5) A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché la libertà di stabilimento. Armonizzare **i diritti e gli obblighi derivanti dai** contratti di vendita di pacchetti turistici e di servizi turistici **collegati** è necessario per promuovere, in **tale** settore, un effettivo mercato interno dei consumatori che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela per questi ultimi e la competitività delle imprese.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La maggior parte dei viaggiatori che acquistano pacchetti turistici sono consumatori ai sensi del diritto del consumo dell'Unione. D'altro canto, non sempre è agevole distinguere tra consumatori e rappresentanti di **piccole** imprese o liberi professionisti che prenotano viaggi legati alla loro attività commerciale o professionale tramite gli stessi canali usati dai consumatori. Questo tipo di viaggiatori spesso necessita un livello di tutela analogo. Invece, imprese o società **più grandi** spesso definiscono le modalità di viaggio per i loro dipendenti in base ad un contratto quadro con **società specializzate nell'organizzazione di viaggi di natura professionale**. Quest'ultimo tipo di servizi di viaggio non richiede il livello di protezione stabilito per i consumatori. È opportuno quindi che la presente direttiva si applichi a chi viaggia per scopi professionali **solo** nella misura in cui tali

Emendamento

(7) La maggior parte dei viaggiatori che acquistano pacchetti turistici sono consumatori ai sensi del diritto del consumo dell'Unione. D'altro canto, non sempre è agevole distinguere tra consumatori e rappresentanti di imprese o liberi professionisti che prenotano viaggi legati alla loro attività commerciale o professionale tramite gli stessi canali usati dai consumatori. Questo tipo di viaggiatori spesso necessita un livello di tutela analogo. Invece, imprese o società spesso definiscono le modalità di viaggio per i loro dipendenti, **membri e rappresentanti** in base ad un contratto quadro con **un'azienda**. Quest'ultimo tipo di servizi di viaggio non richiede il livello di protezione stabilito per i consumatori. È opportuno quindi che la presente direttiva si applichi a chi viaggia per scopi professionali **solo** nella misura in cui tali viaggi non sono organizzati nell'ambito di un contratto

viaggi non sono organizzati nell'ambito di un contratto quadro. Al fine di evitare confusione con la definizione di "consumatore" **contenuta in altre direttive di** tutela di questa categoria, è opportuno definire le persone protette dalla presente direttiva come "viaggiatori".

quadro. Al fine di evitare confusione con la definizione di "consumatore" **utilizzata in altri atti legislativi relativi alla** tutela di questa categoria, è opportuno definire le persone protette dalla presente direttiva come "viaggiatori".

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) A fini di trasparenza i pacchetti turistici andrebbero distinti dai servizi turistici **assistiti**, in cui l'agenzia di viaggi tradizionale oppure l'operatore online assiste i viaggiatori nella combinazione di servizi turistici portandoli a concludere contratti con diversi fornitori, anche attraverso processi di prenotazione collegati. I servizi turistici **assistiti** non presentano le caratteristiche dei pacchetti e a essi non è pertanto opportuno applicare tutti gli obblighi previsti per i pacchetti turistici.

Emendamento

(9) A fini di trasparenza i pacchetti turistici andrebbero distinti dai servizi turistici **collegati**, in cui l'agenzia di viaggi tradizionale oppure l'operatore online assiste i viaggiatori nella combinazione di servizi turistici portandoli a concludere contratti con diversi fornitori, anche attraverso processi di prenotazione collegati **in modo mirato**. I servizi turistici **collegati** non presentano le caratteristiche dei pacchetti e a essi non è pertanto opportuno applicare tutti gli obblighi previsti per i pacchetti turistici.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Al contempo i servizi turistici **assistiti** andrebbero distinti dai servizi turistici che i viaggiatori prenotano in modo indipendente, spesso in momenti diversi, sia pure per lo stesso viaggio o la stessa vacanza. I servizi turistici **assistiti** online andrebbero altresì distinti dai link che si limitano a informare in modo generico i viaggiatori di altri servizi turistici, come l'hotel o l'organizzatore di un dato evento che include sul proprio sito, indipendentemente da qualsiasi prenotazione, un elenco di tutti gli operatori di servizi di trasporto verso la sua

Emendamento

(11) Al contempo i servizi turistici **collegati** andrebbero distinti dai servizi turistici che i viaggiatori prenotano in modo indipendente, spesso in momenti diversi, sia pure per lo stesso viaggio o la stessa vacanza. I servizi turistici **collegati** online andrebbero altresì distinti dai **siti Internet collegati che non hanno come finalità la conclusione di un contratto con il viaggiatore e dai** link che si limitano a informare in modo generico **e non mirato** i viaggiatori di altri servizi turistici, come l'hotel o l'organizzatore di un dato evento che include sul proprio sito,

sede, oppure nel caso siano usati cookies o metadati per inserire **annunci pubblicitari** sui siti web.

indipendentemente da qualsiasi prenotazione, un elenco di tutti gli operatori di servizi di trasporto verso la sua sede, oppure nel caso siano usati cookies o metadati per inserire sui siti web **annunci pubblicitari relativi alla destinazione e/o al periodo di viaggio specificati per il primo servizio turistico scelto.**

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) È opportuno introdurre norme specifiche per i venditori tradizionali e i venditori online che assistono i viaggiatori, al momento di un'unica visita o un unico contatto con il loro punto vendita, nella conclusione di contratti distinti con singoli fornitori di servizi, **e per i** venditori online che, mediante processi collegati di prenotazione online, agevolano l'acquisto mirato di servizi turistici aggiuntivi presso un altro professionista, al più tardi **al momento della** conferma della prenotazione del primo servizio. **Dette norme si applicherebbero, per esempio, al caso in cui, nel confermare la prenotazione di un primo servizio turistico come un volo aereo o un viaggio in treno, il consumatore riceve un invito a prenotare un servizio turistico aggiuntivo disponibile alla destinazione scelta, ad esempio un soggiorno in hotel, con un link verso il sito di prenotazione di un altro fornitore di servizi o intermediario.** Benché questi servizi non costituiscano pacchetti turistici ai sensi della presente direttiva, poiché non possono essere confusi con quelli in cui un unico organizzatore si è assunto la responsabilità di tutti i servizi turistici, detti servizi costituiscono un modello commerciale alternativo che spesso fa concorrenza ai pacchetti turistici.

Emendamento

(13) È opportuno introdurre **nella presente direttiva** norme specifiche per i venditori tradizionali e i venditori online che assistono i viaggiatori, al momento di un'unica visita o un unico contatto con il loro punto vendita, nella conclusione di contratti distinti con singoli fornitori di servizi, **quando il viaggiatore sceglie e accetta di pagare per ogni servizio turistico separatamente. Tali norme dovrebbero applicarsi anche ai** venditori online che, mediante processi collegati di prenotazione online, agevolano l'acquisto mirato di servizi turistici aggiuntivi presso un altro professionista, **quando almeno il nome o i recapiti del viaggiatore sono trasferiti all'altro professionista e tali servizi aggiuntivi sono acquistati** al più tardi **24 ore dopo la** conferma della prenotazione del primo servizio. Benché questi servizi non costituiscano pacchetti turistici ai sensi della presente direttiva, poiché non possono essere confusi con quelli in cui un unico organizzatore si è assunto la responsabilità di tutti i servizi turistici, detti servizi costituiscono un modello commerciale alternativo che spesso fa concorrenza ai pacchetti turistici.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Online sono apparse pratiche tramite le quali i professionisti, agevolando l'acquisto di servizi turistici collegati, hanno dissimulato sul loro sito l'opzione che consentiva ai viaggiatori di non scegliere altri servizi oltre a quello principale. Tali pratiche dovrebbero essere considerate ingannevoli per i viaggiatori. Poiché il quadro giuridico esistente non ne ha ancora permesso l'eliminazione e dato che si tratta di pratiche specifiche dei servizi turistici collegati, la presente direttiva dovrebbe vietarle.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Prima di effettuare il pagamento, i viaggiatori dovrebbero sapere se stanno scegliendo un pacchetto turistico o un servizio turistico collegato e conoscere il livello di protezione corrispondente.

Emendamento 141

Proposta di direttiva
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 ter) I professionisti che agevolano l'acquisto di servizi turistici collegati dovrebbero chiaramente comunicare al viaggiatore prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto o una corrispondente offerta di servizi turistici collegati che, al fine di beneficiare dei vantaggi della direttiva in materia di servizi turistici collegati, tutti gli altri

contratti che costituiscono il servizio turistico collegato devono essere confermati entro le 24 ore seguenti. Qualora i consumatori non siano messi al corrente di queste informazioni o se tali informazioni sono errate, ingannevoli od omesse, si può configurare una pratica commerciale sleale.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Al fine d'individuare un pacchetto turistico o un servizio turistico **assistito**, dovrebbe essere presa in considerazione **soltanto** la combinazione di vari servizi turistici come l'alloggio, il trasporto stradale, ferroviario, marittimo o aereo di passeggeri, oltre al noleggio auto. L'alloggio a fini residenziali, **anche per** corsi di lingua di lungo periodo, non dovrebbe essere assimilabile all'alloggio ai sensi della presente direttiva.

Emendamento

(16) Al fine d'individuare un pacchetto turistico o un servizio turistico **collegato**, dovrebbe essere presa in considerazione la combinazione di vari servizi turistici come l'alloggio, il trasporto stradale, ferroviario, marittimo o aereo di passeggeri, oltre al noleggio auto. ***I pernottamenti in albergo con pacchetti aggiuntivi, quali biglietti per musical o trattamenti benessere, dovrebbero essere esclusi quando il pacchetto in questione non è espressamente venduto al viaggiatore come parte significativa del viaggio o il servizio accessorio chiaramente non costituisce l'elemento essenziale del viaggio.*** L'alloggio a fini residenziali ***chiaramente privo di finalità turistiche individuabili, ad esempio nel caso dei*** corsi di lingua di lungo periodo, non dovrebbe essere assimilabile all'alloggio ai sensi della presente direttiva.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) I servizi di trasporto in autobus, treno, nave o aereo che includono l'alloggio, ad esempio i viaggi in traghetto con pernottamento o i viaggi in treno nel vagone letto, dovrebbero essere

considerati un unico servizio turistico, se la componente del trasporto è chiaramente prevalente e se il trasporto non è combinato con un altro servizio turistico.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Altri servizi turistici come l'accesso a concerti, eventi sportivi, escursioni o siti per eventi sono servizi che, combinati con il trasporto passeggeri, l'alloggio e/o il noleggio auto, dovrebbero poter costituire un pacchetto o un servizio turistico **assistito**. Tuttavia, è opportuno che tali forme di offerta turistica rientrino **nel campo** d'applicazione della presente direttiva solo se il servizio turistico in questione è parte sostanziale del pacchetto turistico. Di norma ciò si verifica se il servizio turistico rappresenta più del **20%** del prezzo complessivo o un elemento essenziale del viaggio o della vacanza. Non dovrebbero essere considerati servizi turistici a sé stanti i servizi accessori come l'assicurazione viaggio, il trasporto bagagli, i pasti e **la** pulizia forniti con l'alloggio.

Emendamento

(17) Altri servizi turistici come l'accesso a concerti, eventi sportivi, escursioni o siti per eventi sono servizi che, combinati con il trasporto passeggeri, l'alloggio e/o il noleggio auto, dovrebbero poter costituire un pacchetto o un servizio turistico **collegato**. Tuttavia, è opportuno che tali forme di offerta turistica rientrino **nell'ambito** d'applicazione della presente direttiva solo se il servizio turistico in questione è parte sostanziale del pacchetto turistico. Di norma ciò si verifica se il servizio turistico **è espressamente venduto al viaggiatore come tale, se costituisce evidentemente la ragione del viaggio e se** rappresenta più del **25%** del prezzo complessivo o un elemento essenziale del viaggio o della vacanza. Non dovrebbero essere considerati servizi turistici a sé stanti i servizi accessori come, **in particolare**, l'assicurazione viaggio, **il trasporto tra la stazione ferroviaria e l'alloggio, il trasporto all'inizio del viaggio e nell'ambito di gite**, il trasporto bagagli, i pasti e **i servizi di** pulizia forniti con l'alloggio.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) È opportuno chiarire che costituiscono un pacchetto turistico i contratti con cui un professionista concede al viaggiatore, a

Emendamento

(18) È opportuno chiarire che costituiscono un pacchetto turistico i contratti con cui un professionista concede al viaggiatore, a

contratto concluso, la possibilità di scegliere tra una selezione di vari tipi di servizi turistici, come nel caso di un buono regalo per pacchetto turistico. Inoltre, dovrebbe essere considerata pacchetto turistico la combinazione di servizi turistici in cui il trasferimento da un professionista all'altro del nome *o delle generalità* del viaggiatore necessarie per concludere la prenotazione avviene al più tardi *al momento della* conferma della prenotazione del primo servizio. *Le generalità in questione si riferiscono ai dati della carta di credito o ad altre informazioni necessarie per il pagamento.* D'altro canto, non è opportuno che sia sufficiente il mero trasferimento di informazioni come la destinazione o gli orari del viaggio.

contratto concluso, la possibilità di scegliere tra una selezione di vari tipi di servizi turistici, come nel caso di un buono regalo per pacchetto turistico. Inoltre, dovrebbe essere considerata pacchetto turistico la combinazione di servizi turistici in cui il trasferimento da un professionista all'altro del nome *e di altri dati personali* del viaggiatore, *quali i recapiti, i dati della carta di credito o del passaporto*, necessari per concludere la prenotazione avviene al più tardi *24 ore dopo la* conferma della prenotazione del primo servizio. D'altro canto, non è opportuno che sia sufficiente il mero trasferimento di informazioni come la destinazione o gli orari del viaggio. *Le crociere e i viaggi in treno di più giorni con pernottamento dovrebbero altresì essere considerati un pacchetto turistico, poiché includono il trasporto, il vitto e l'alloggio.*

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Poiché è minore l'esigenza di tutelare i viaggiatori in caso di viaggi di breve durata e per evitare inutili oneri per i professionisti, dovrebbero essere esclusi *dal campo* d'applicazione della presente direttiva i viaggi che durano meno di 24 ore e non comprendono l'alloggio, *così come* i pacchetti turistici *organizzati* occasionalmente.

Emendamento

(19) Poiché è minore l'esigenza di tutelare i viaggiatori in caso di viaggi di breve durata e per evitare inutili oneri per i professionisti, dovrebbero essere esclusi *dall'ambito* d'applicazione della presente direttiva i viaggi che durano meno di 24 ore e non comprendono l'alloggio. *È altresì opportuno escludere dall'ambito d'applicazione della presente direttiva i pacchetti turistici e i servizi turistici collegati occasionalmente offerti o proposti da una persona fisica o giuridica, ad esempio un'organizzazione senza scopo di lucro, compresi gli enti benefici, le squadre di calcio e le scuole, che non trae alcun beneficio finanziario diretto o indiretto dalla vendita di tali pacchetti turistici o dall'agevolazione di tali servizi turistici collegati.*

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Gli Stati membri dovrebbero restare competenti, conformemente al diritto dell'Unione, per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai settori che non rientrano nel suo ambito d'applicazione. Di conseguenza, gli Stati membri possono mantenere o introdurre una legislazione nazionale corrispondente alla presente direttiva, o a talune delle sue disposizioni, in materia di contratti che non rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva. Ad esempio, gli Stati membri possono applicare le disposizioni della presente direttiva ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati occasionalmente offerti o proposti da una persona fisica o giuridica che non trae alcun beneficio finanziario diretto o indiretto dalla vendita di tali pacchetti turistici o dalla facilitazione di tali servizi turistici collegati, nonché ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati che si estendono su un periodo inferiore alle 24 ore e non includono un pernottamento.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) La direttiva 90/314/CEE ha lasciato agli Stati membri un margine di discrezionalità per stabilire se i venditori, gli organizzatori, o entrambi, debbano essere responsabili della corretta esecuzione del pacchetto turistico. Tale flessibilità ha generato ambiguità in alcuni Stati membri circa il fatto che i professionisti coinvolti in un pacchetto turistico fossero o meno responsabili in relazione all'esecuzione dei pertinenti

servizi, in particolare nel processo di prenotazione online. Pertanto, è opportuno chiarire nella presente direttiva che gli organizzatori sono responsabili dell'esecuzione dei servizi turistici compresi nel contratto, salvo che la legislazione nazionale preveda espressamente anche la possibilità che l'organizzatore o il venditore siano responsabili.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Riguardo ai pacchetti turistici, è opportuno che i venditori siano responsabili insieme all'organizzatore della comunicazione delle informazioni precontrattuali. Al contempo *occorre* chiarire che sono responsabili di eventuali errori di prenotazione. Per agevolare la comunicazione, in particolare nei casi transfrontalieri, il viaggiatore dovrebbe avere la possibilità di contattare l'organizzatore anche tramite il venditore da cui ha acquistato il pacchetto turistico.

Emendamento

(21) Riguardo ai pacchetti turistici, è opportuno che i venditori siano responsabili insieme all'organizzatore della comunicazione delle informazioni precontrattuali. Al contempo *è opportuno* chiarire che *i venditori* sono responsabili di eventuali errori di prenotazione *da loro stessi commessi, per l'appunto, in fase di prenotazione*. Per agevolare la comunicazione, in particolare nei casi transfrontalieri, il viaggiatore dovrebbe avere la possibilità di contattare l'organizzatore anche tramite il venditore da cui ha acquistato il pacchetto turistico.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Le informazioni importanti, relative ad esempio alle caratteristiche principali dei servizi turistici o ai prezzi, fornite in messaggi pubblicitari sul sito dell'organizzatore o in opuscoli nell'ambito delle informazioni precontrattuali, dovrebbero essere vincolanti, salvo che l'organizzatore si riservi il diritto di modificare tali elementi e che le modifiche siano comunicate in modo chiaro ed

Emendamento

(23) Le informazioni importanti, relative ad esempio alle caratteristiche principali dei servizi turistici o ai prezzi, fornite in messaggi pubblicitari sul sito dell'organizzatore o in opuscoli nell'ambito delle informazioni precontrattuali, dovrebbero essere vincolanti, salvo che l'organizzatore si riservi il diritto di modificare tali elementi e che le modifiche siano comunicate in modo chiaro ed

evidente al viaggiatore prima della conclusione del contratto. ***Tuttavia, viste le nuove tecnologie della comunicazione, non sussiste più la necessità di prevedere norme specifiche sugli opuscoli, mentre è opportuno garantire che, in alcune circostanze, le modifiche che incidono sull'esecuzione del contratto siano comunicate alle parti su un supporto durevole in modo da potervi accedere in futuro. È poi opportuno che sia sempre possibile modificare tali informazioni qualora entrambe le parti del contratto lo concordino espressamente.***

evidente al viaggiatore prima della conclusione del contratto.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) Tuttavia, viste le nuove tecnologie della comunicazione, che possono contribuire a garantire l'accesso dei viaggiatori a informazioni aggiornate al momento della prenotazione, e la crescente tendenza a prenotare pacchetti turistici online, non sussiste più la necessità di prevedere norme specifiche che richiedano opuscoli stampati.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 ter) Gli orari dei voli dovrebbero costituire una parte fissa del contratto e una delle principali caratteristiche di un servizio turistico. Essi non dovrebbero differire in modo significativo dagli orari indicati ai viaggiatori nelle informazioni precontrattuali.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Poiché i pacchetti turistici sono spesso acquistati con largo anticipo rispetto alla loro esecuzione, si possono verificare eventi imprevedibili, per cui dovrebbe essere consentito al viaggiatore, a determinate condizioni, di trasferire il pacchetto a un altro viaggiatore. In tali situazioni, l'organizzatore dovrebbe poter ricevere il rimborso delle spese sostenute, ad esempio se un sub-fornitore esige il pagamento di un diritto per la modifica del nome del viaggiatore o per la cancellazione di un biglietto di trasporto e l'emissione di un nuovo biglietto. Il viaggiatore dovrebbe avere la possibilità di annullare il contratto in qualunque momento prima dell'inizio della sua esecuzione, contro pagamento di un adeguato indennizzo, nonché il diritto di recedere dal contratto senza alcun indennizzo qualora circostanze eccezionali e inevitabili, come un conflitto armato o una calamità naturale, abbiano un'incidenza sostanziale sul pacchetto. In particolare, dovrebbero considerarsi circostanze eccezionali ed inevitabili quelle in cui informazioni affidabili e accessibili al pubblico, quali raccomandazioni emesse dalle autorità degli Stati membri, consigliano di non recarsi nella destinazione in questione.

Emendamento

(26) Poiché i pacchetti turistici sono spesso acquistati con largo anticipo rispetto alla loro esecuzione, si possono verificare eventi imprevedibili, per cui dovrebbe essere consentito al viaggiatore, a determinate condizioni, di trasferire il pacchetto a un altro viaggiatore. In tali situazioni, l'organizzatore dovrebbe poter ricevere il rimborso delle spese sostenute, ad esempio se un sub-fornitore esige il pagamento di un diritto per la modifica del nome del viaggiatore o per la cancellazione di un biglietto di trasporto e l'emissione di un nuovo biglietto. Il viaggiatore dovrebbe avere la possibilità di annullare il contratto in qualunque momento prima dell'inizio della sua esecuzione, contro pagamento di un adeguato indennizzo, nonché il diritto di recedere dal contratto senza alcun indennizzo qualora circostanze eccezionali e inevitabili, come un conflitto armato, ***inclusi atti di terrorismo***, o una calamità naturale, ***compresi uragani e terremoti, o situazioni di instabilità politica potenzialmente pericolose per i viaggiatori***, abbiano un'incidenza sostanziale sul pacchetto, ***quando tali eventi si siano verificati dopo la conclusione del contratto turistico***. In particolare, dovrebbero considerarsi circostanze eccezionali ed inevitabili quelle in cui informazioni affidabili e accessibili al pubblico, quali raccomandazioni emesse dalle autorità degli Stati membri, consigliano di non recarsi nella destinazione in questione.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 27

Testo della Commissione

(27) In particolari situazioni anche l'organizzatore dovrebbe essere autorizzato a recedere dal contratto prima dell'inizio della sua esecuzione senza obbligo d'indennizzo, ad esempio se non è raggiunto il numero minimo di partecipanti e nella misura in cui questa possibilità sia stata prevista nel contratto.

Emendamento

(27) In particolari situazioni anche l'organizzatore dovrebbe essere autorizzato a recedere dal contratto prima dell'inizio della sua esecuzione senza obbligo d'indennizzo, ad esempio se non è raggiunto il numero minimo di partecipanti e nella misura in cui questa possibilità sia stata prevista nel contratto. ***In tale circostanza, l'organizzatore dovrebbe informare adeguatamente i viaggiatori che possono essere interessati da detta clausola contrattuale.***

Emendamento 24

**Proposta di direttiva
Considerando 28**

Testo della Commissione

(28) In certi casi gli organizzatori dovrebbero essere autorizzati ad apportare unilateralmente modifiche al contratto di pacchetto turistico. I viaggiatori dovrebbero però avere il diritto di risolvere il contratto se le modifiche proposte cambiano in maniera sostanziale una qualunque delle caratteristiche principali dei servizi turistici. Gli aumenti di prezzo dovrebbero essere possibili solo se si è verificata una modifica del costo del carburante per il trasporto dei passeggeri, delle tasse o dei diritti imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione dei servizi turistici ricompresi nel pacchetto o dei tassi di cambio pertinenti per il pacchetto, e se il contratto prevede espressamente un aumento o una diminuzione del prezzo. Gli aumenti di prezzo ***non dovrebbero comunque superare il 10%*** del prezzo del pacchetto turistico.

Emendamento

(28) In certi casi gli organizzatori dovrebbero essere autorizzati ad apportare unilateralmente modifiche al contratto di pacchetto turistico. I viaggiatori dovrebbero però avere il diritto di risolvere il contratto se le modifiche proposte cambiano in maniera sostanziale una qualunque delle caratteristiche principali dei servizi turistici. Gli aumenti di prezzo dovrebbero essere possibili solo se si è verificata una modifica del costo del carburante per il trasporto dei passeggeri, delle tasse o dei diritti imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione dei servizi turistici ricompresi nel pacchetto o dei tassi di cambio pertinenti per il pacchetto, e se il contratto prevede espressamente un aumento o una diminuzione del prezzo. ***I viaggiatori dovrebbero avere il diritto di recedere dal contratto senza obbligo di indennizzo o di accettare un'offerta alternativa di pari valore proposta dall'organizzatore se gli aumenti di prezzo sono superiori all'8% del prezzo iniziale del pacchetto turistico.***

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) Gli aumenti di prezzo dovrebbero sempre essere motivati per iscritto. Nel caso in cui si applichi un aumento di prezzo superiore all'8%, ai viaggiatori dovrebbe essere offerta per iscritto la possibilità di recedere dal contratto o di accettare un pacchetto turistico alternativo di valore equivalente a quello prenotato. Nel caso in cui il viaggiatore non ne approfitti, si dovrebbe considerare accettato il pacchetto turistico al prezzo maggiorato. L'onere della prova di ricezione della notifica scritta dovrebbe spettare all'organizzatore.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31) La presente direttiva non dovrebbe incidere sui diritti dei viaggiatori di presentare denuncia tanto nell'ambito di questa come di ogni altra normativa pertinente dell'Unione, cosicché i viaggiatori continuino ad avere la possibilità di presentare denuncia all'organizzatore, al vettore o a qualunque altra parte responsabile o, se del caso, a più parti. È opportuno chiarire che essi non possono cumulare diritti sanciti da basi giuridiche diverse se i diritti in questione tutelano lo stesso interesse o hanno lo stesso obiettivo. La responsabilità dell'organizzatore non pregiudica **il** diritto di ottenere il risarcimento da terzi, compresi i fornitori di servizi.

(31) La presente direttiva non dovrebbe incidere sui diritti dei viaggiatori di presentare denuncia tanto nell'ambito di questa come di ogni altra normativa pertinente dell'Unione, cosicché i viaggiatori continuino ad avere la possibilità di presentare denuncia all'organizzatore, al vettore o a qualunque altra parte responsabile o, se del caso, a più parti. È opportuno chiarire che essi non possono cumulare diritti sanciti da basi giuridiche diverse se i diritti in questione tutelano lo stesso interesse o hanno lo stesso obiettivo. ***Tuttavia, la necessità di garantire che i viaggiatori ricevano un risarcimento appropriato e tempestivo nel caso in cui il contratto non sia eseguito completamente da una delle parti non dovrebbe comportare un onere irragionevole e sproporzionato per gli organizzatori e i venditori. Oltre al loro obbligo di rimediare a qualsiasi mancata***

conformità o di indennizzare i viaggiatori, gli organizzatori e i venditori dovrebbero avere il diritto di chiedere un risarcimento ai terzi in parte responsabili dell'evento che ha fatto sorgere il diritto al risarcimento o ad altri obblighi. La responsabilità dell'organizzatore e del venditore non pregiudica *pertanto tale* diritto di ottenere il risarcimento da terzi, compresi i fornitori di servizi.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Se il viaggiatore si trova in difficoltà durante il viaggio o la vacanza, l'organizzatore dovrebbe essere tenuto ***ad agire con la massima sollecitudine per*** prestargli assistenza, principalmente fornendo, se del caso, informazioni su aspetti come i servizi sanitari, le autorità locali e l'assistenza consolare, ma anche aiuto pratico, ad esempio riguardo alle comunicazioni a distanza e ***a*** servizi turistici alternativi.

Emendamento

(32) Se il viaggiatore si trova in difficoltà durante il viaggio o la vacanza, l'organizzatore dovrebbe essere tenuto ***a*** prestargli ***senza indugio un'***assistenza ***adeguata***, principalmente fornendo, se del caso, informazioni su aspetti come i servizi sanitari, le autorità locali e l'assistenza consolare, ma anche aiuto pratico, ad esempio riguardo alle comunicazioni a distanza e ***all'acquisto di*** servizi turistici alternativi.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i viaggiatori che acquistano un pacchetto turistico o un servizio turistico ***assistito*** siano pienamente protetti in caso d'insolvenza dell'organizzatore, del venditore che ha agevolato il servizio turistico ***assistito*** o di ***qualsunque fornitore di servizi***. Gli Stati membri ***in cui sono stabiliti gli organizzatori di pacchetti turistici e i venditori che agevolano servizi turistici assistiti*** dovrebbero garantire che i professionisti che offrono tali combinazioni di servizi turistici forniscano

Emendamento

(34) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i viaggiatori che acquistano un pacchetto turistico o un servizio turistico ***collegato*** siano pienamente protetti in caso d'insolvenza dell'organizzatore, del venditore che ha agevolato il servizio turistico ***collegato*** o di ***una delle aziende coinvolte nel servizio turistico collegato***. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i professionisti che offrono tali combinazioni di servizi turistici forniscano una garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate dai viaggiatori e per il loro

una garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate dai viaggiatori e per il loro rimpatrio in caso d'insolvenza. Pur mantenendo la discrezionalità sul modo in cui concedere la protezione in caso d'insolvenza, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i loro regimi *nazionali* siano efficaci e tali da garantire il sollecito rimpatrio e il rimborso a tutti i viaggiatori che hanno subito le conseguenze dell'insolvenza. La protezione richiesta dovrebbe tener conto del reale rischio finanziario che rappresentano le attività dell'organizzatore, del venditore o *fornitore di servizi pertinente*, tra cui anche il tipo di combinazione di servizi turistici offerti, le prevedibili fluttuazioni stagionali così come l'entità degli anticipi versati e le modalità per garantirli. Conformemente alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, *del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno*²⁵, ove la protezione in caso di insolvenza possa consistere in una garanzia o in una polizza assicurativa, tale garanzia non può essere limitata agli attestati emessi dagli operatori finanziari stabiliti in un dato Stato membro.

²⁵ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

rimpatrio in caso di insolvenza. Pur mantenendo la discrezionalità sul modo in cui concedere la protezione in caso d'insolvenza, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i loro regimi siano efficaci e tali da garantire il sollecito rimpatrio e il rimborso *immediato* a tutti i viaggiatori che hanno subito le conseguenze dell'insolvenza. *Qualora un viaggiatore preferisca completare il pacchetto turistico o il servizio turistico collegato, anziché ottenere un rimborso pieno, la protezione in caso d'insolvenza può, se del caso, prevedere l'adempimento dei contratti esistenti al fine di permettere il proseguimento del pacchetto turistico o del servizio turistico collegato senza alcun costo aggiuntivo per il viaggiatore.* La protezione richiesta dovrebbe tener conto del reale rischio finanziario che rappresentano le attività dell'organizzatore, del venditore o *delle singole aziende coinvolte nel servizio turistico collegato*, tra cui anche il tipo di combinazione di servizi turistici offerti, le prevedibili fluttuazioni stagionali così come l'entità degli anticipi versati e le modalità per garantirli. Conformemente alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, ove la protezione in caso di insolvenza possa consistere in una garanzia o in una polizza assicurativa, tale garanzia non può essere limitata agli attestati emessi dagli operatori finanziari stabiliti in un dato Stato membro.

²⁵ *Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno* (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

Emendamento 30

Proposta di direttiva Considerando 40

Testo della Commissione

(40) L'adozione della presente direttiva

Emendamento

(40) L'adozione della presente direttiva

rende necessario l'adeguamento di alcuni atti in materia di tutela dei consumatori. Tenuto conto che la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori**²⁶, non si applica, nella sua forma attuale, ai contratti disciplinati dalla direttiva 90/314/CEE, è necessario modificare la direttiva 2011/83/UE per far sì che **si applichi** ai servizi **turistici assistiti** e che alcuni diritti dei consumatori in essa previsti si applichino anche ai pacchetti turistici.

²⁶ GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.

rende necessario l'adeguamento di alcuni atti in materia di tutela dei consumatori. Tenuto conto che la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶, non si applica, nella sua forma attuale, ai contratti disciplinati dalla direttiva 90/314/CEE, è necessario modificare la direttiva 2011/83/UE per far sì che **continui ad applicarsi ai singoli servizi che fanno parte di un servizio turistico collegato, a condizione che detti singoli servizi non siano altrimenti esclusi dall'ambito d'applicazione della direttiva 2011/83/UE** e che alcuni diritti dei consumatori in essa previsti si applichino anche ai pacchetti turistici.

²⁶ **Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio** (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 1

Testo della Commissione

La presente direttiva **intende** contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, **mediante l'armonizzazione di taluni aspetti delle** disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di pacchetto turistico e servizi turistici **assistiti** conclusi tra consumatori e professionisti.

Emendamento

Scopo della presente direttiva **è** contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato **e il più uniforme possibile** di protezione dei consumatori **in relazione alle** disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di pacchetto turistico e servizi turistici **collegati** conclusi tra consumatori e professionisti.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 1 bis

Livello di armonizzazione

Salvo che la presente direttiva disponga altrimenti, gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) i pacchetti o i servizi turistici collegati occasionalmente offerti o proposti da una persona fisica o giuridica che non trae alcun beneficio finanziario diretto o indiretto da tali attività, purché il viaggiatore sia stato opportunamente informato dal professionista responsabile della non applicabilità della presente direttiva al pacchetto o al servizio turistico in questione;

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) i contratti accessori relativi a servizi finanziari;

b) i contratti accessori relativi a servizi turistici offerti come prestazioni aggiuntive rispetto al pacchetto turistico, per i quali la prenotazione è avvenuta senza la partecipazione dell'organizzatore del viaggio, ovvero i contratti accessori

relativi a servizi finanziari;

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) i pacchetti *turistici* e i servizi turistici *assistiti* acquistati nell'ambito di *un contratto* quadro *tra il datore di lavoro del viaggiatore* e un professionista *specializzato nell'organizzazione di viaggi di natura professionale;*

Emendamento

c) i pacchetti e i servizi turistici *collegati* acquistati *per viaggi di natura professionale* nell'ambito di *contratti* quadro *tra un'impresa, per conto della quale sono effettuati i viaggi stessi,* e un professionista;

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) i pacchetti che combinano un solo servizio turistico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), con un servizio turistico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), purché quest'ultimo non rappresenti una parte sostanziale del pacchetto turistico, oppure

Emendamento

d) i pacchetti che combinano un solo servizio turistico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), con un servizio turistico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), purché quest'ultimo non rappresenti una parte sostanziale del pacchetto turistico *e sia chiaro che non costituisce la ragione del viaggio o che il servizio accessorio non è commercializzato in quanto elemento principale del viaggio stesso;* oppure

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) i viaggi in autobus, treno, nave o aereo che includono un pernottamento, se la natura di trasporto è chiaramente prevalente e il trasferimento non è offerto in combinazione con altri servizi turistici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c) o d).

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'alloggio a fini **non** residenziali,

Emendamento

b) l'alloggio a fini residenziali, ***purché lo scopo sia chiaramente turistico,***

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) il noleggio di auto,

Emendamento

c) il noleggio di auto, ***altri veicoli o mezzi di trasporto,***

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) qualunque altro servizio turistico non accessorio di trasporto passeggeri, alloggio o noleggio auto;

Emendamento

d) qualunque altro servizio turistico non accessorio di trasporto passeggeri, alloggio o noleggio ***di*** auto, ***altri veicoli o mezzi di trasporto;***

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

i) acquistati presso un unico punto vendita nell'ambito dello stesso processo di prenotazione,

Emendamento

i) acquistati presso un unico punto vendita nell'ambito dello stesso processo di prenotazione, ***con scelta di tutti i servizi da parte del viaggiatore prima della manifestazione del consenso al pagamento da parte di quest'ultimo, oppure***

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

ii) offerti o fatturati a un prezzo forfettario o globale,

Emendamento

ii) offerti o fatturati a un prezzo forfettario o globale, ***oppure***

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione

iii) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto turistico" o denominazione analoga,

Emendamento

iii) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto turistico" o denominazione analoga, ***oppure***

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto v

Testo della Commissione

v) acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ***ove*** il nome ***o le generalità*** del viaggiatore ***necessarie*** per concludere la prenotazione sono trasferiti da un professionista all'altro al più tardi ***al momento della*** conferma della prenotazione del primo servizio;

Emendamento

v) acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ***in cui*** il nome ***e altri dati personali*** del viaggiatore ***necessari*** per concludere la prenotazione, ***ad esempio quelli riguardanti i recapiti, la carta di credito o il passaporto,*** sono trasferiti da un professionista all'altro al più tardi ***24 ore dopo la*** conferma della prenotazione del primo servizio;

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

5) "servizio turistico ***assistito***", la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituisce un pacchetto turistico e che comporta la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un

Emendamento

5) "servizio turistico ***collegato***", la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituisce un pacchetto turistico e che comporta la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se ***uno dei fornitori coinvolti o*** un venditore

venditore agevola la combinazione:

agevola la combinazione:

La sostituzione di "assistiti" con "collegati" di cui al presente emendamento si applica all'intero testo. L'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione

a) **sulla base di prenotazioni separate** al momento di un'unica visita o un unico contatto con il punto vendita, oppure

Emendamento

a) al momento di un'unica visita o un unico contatto con il punto vendita ***nell'ambito dei quali il viaggiatore sceglie i singoli servizi turistici acconsentendo separatamente al pagamento di ognuno di essi***; oppure

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) mediante l'acquisto mirato di servizi turistici aggiuntivi presso un altro professionista attraverso processi collegati di prenotazione online, ***al più tardi al*** momento della conferma della prenotazione del primo servizio;

Emendamento

b) mediante l'acquisto mirato di servizi turistici aggiuntivi presso un altro professionista attraverso processi collegati di prenotazione online, ***con trasferimento all'altro professionista di, almeno, nome e recapiti del viaggiatore, nonché acquisizione dei servizi aggiuntivi stessi entro 24 ore*** dal momento della conferma della prenotazione del primo servizio;

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione

8) "organizzatore", il professionista che combina pacchetti turistici e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un

Emendamento

8) "organizzatore", il professionista che combina pacchetti turistici e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un

altro professionista; qualora più di un professionista soddisfi uno dei criteri di cui al paragrafo 2, lettera b), tutti i professionisti sono considerati organizzatori, salvo che uno di loro sia designato come tale e il viaggiatore ne sia informato;

altro professionista ***oppure che agevola la combinazione e l'acquisizione di tali pacchetti turistici***; qualora più di un professionista soddisfi uno dei criteri di cui al paragrafo 2, lettera b), tutti i professionisti sono considerati organizzatori, salvo che uno di loro sia designato come tale e il viaggiatore ne sia informato;

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 9 – lettera a

Testo della Commissione

a) vende o offre in vendita pacchetti turistici, oppure

Emendamento

a) vende o offre in vendita pacchetti turistici ***proposti dall'organizzatore***, oppure

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 9 – lettera b

Testo della Commissione

b) agevola l'acquisto di servizi turistici che fanno parte di un servizio turistico ***assistito***, prestando assistenza al viaggiatore nella conclusione di contratti distinti aventi ad oggetto servizi turistici con singoli fornitori di servizi;

Emendamento

b) agevola l'acquisto di servizi turistici che fanno parte di un servizio turistico ***collegato***, prestando assistenza al viaggiatore nella conclusione di contratti distinti aventi ad oggetto servizi turistici con singoli fornitori di servizi, ***uno dei quali può essere il venditore stesso***;

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 11

Testo della Commissione

11) "circostanze eccezionali e inevitabili", una situazione ***fuori*** dal controllo del professionista le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno ***prendendo tutte le ragionevoli misure***;

Emendamento

11) "circostanze eccezionali e inevitabili", una situazione ***imprevedibile che esula*** dal controllo del professionista, le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno ***applicando la massima diligenza***;

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 12

Testo della Commissione

12) "difetto di conformità", il mancato o inesatto adempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto turistico.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 53

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 bis) "servizio accessorio", un servizio turistico non indipendente nel quadro della prestazione o dell'integrazione di servizi turistici come ad esempio, in particolare, l'assicurazione viaggio, i trasferimenti dalla stazione ferroviaria all'alloggio, verso l'aeroporto di partenza e nell'ambito di escursioni, il trasporto bagagli, i pasti e i servizi di lavanderia forniti con l'alloggio;

Emendamento 54

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto di pacchetto turistico o da un'offerta corrispondente, l'organizzatore ***e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo, comunichino*** al viaggiatore le seguenti informazioni, se applicabili al pacchetto turistico:

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto di pacchetto turistico o da un'offerta corrispondente, l'organizzatore ***comunichi*** al viaggiatore le seguenti informazioni, se applicabili al pacchetto turistico:

Emendamento 55

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

i) destinazione o destinazioni del viaggio, itinerario e periodi di soggiorno con relative date,

Emendamento

i) destinazione o destinazioni del viaggio, itinerario e periodi di soggiorno con relative date, ***nonché numero di notti incluse,***

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

ii) mezzi, caratteristiche e categorie di trasporto, luoghi, date e orari di partenza e ritorno ***oppure, ove l'orario esatto non sia ancora determinato, orario approssimativo di partenza e ritorno,*** durata e località di sosta intermedia e coincidenze,

Emendamento

ii) mezzi, caratteristiche e categorie di trasporto, luoghi, date e orari di partenza e ritorno ***nonché*** durata e località di sosta intermedia e coincidenze.

Nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, il professionista informa il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno.

Laddove non sia possibile stabilire un orario indicativo, il venditore ne informa il viaggiatore;

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione

iii) ubicazione, caratteristiche principali e categoria turistica dell'alloggio,

Emendamento

iii) ubicazione, caratteristiche principali e categoria turistica dell'alloggio ***assegnata ufficialmente dall'autorità competente del luogo in cui è situato l'alloggio stesso,***

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto v bis (nuovo)

v bis) eventuale fornitura al viaggiatore di uno qualunque dei servizi turistici in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, numero previsto di partecipanti;

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto vi

Testo della Commissione

Emendamento

vi) lingua o lingue in cui si svolgeranno le attività e

soppresso

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto vii

Testo della Commissione

Emendamento

vii) se è garantito l'accesso a persone a mobilità ridotta durante l'intero viaggio o l'intera vacanza;

vii) *su richiesta del viaggiatore*, se è garantito l'accesso a persone *con una particolare forma di* mobilità ridotta durante l'intero viaggio o l'intera vacanza;

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) il prezzo totale del pacchetto turistico comprensivo di tasse e, ove applicabili, tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili in anticipo, il fatto che il viaggiatore debba eventualmente sostenerli;

c) il prezzo totale del pacchetto turistico comprensivo di tasse e, ove applicabili, tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili in anticipo, il fatto che il viaggiatore debba eventualmente sostenerli *e la natura di tali costi; il prezzo totale deve essere presentato sotto forma di fattura dettagliata, con indicazione trasparente di tutti i costi del servizio turistico;*

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) il numero minimo di persone richiesto per effettuare il pacchetto turistico e il ***termine di almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto*** per l'eventuale annullamento in caso di mancato raggiungimento del numero;

Emendamento

e) ***se del caso*** il numero minimo di persone richiesto per effettuare il pacchetto turistico e il ***preavviso di cui all'articolo 10, paragrafo 3***, per l'eventuale annullamento in caso di mancato raggiungimento del numero.

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione che copra le spese di annullamento da parte del viaggiatore o di una polizza a copertura delle spese di rimpatrio in caso di incidenti o malattie;

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) l'esistenza della possibilità per il viaggiatore o l'organizzatore, in base all'articolo 10, di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio dell'esecuzione del pacchetto turistico dietro pagamento della penale di recesso eventualmente applicabile, purché standardizzata e di entità ragionevole;

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g ter) la possibilità di cedere il pacchetto a un altro viaggiatore e le eventuali limitazioni o conseguenze di tale cessione.

Emendamento 66

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Se la vendita di un pacchetto avviene con l'intermediazione di un venditore, quest'ultimo è tenuto a fornire immediatamente al viaggiatore tutte le informazioni di cui al paragrafo 1.

Emendamento 67

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in modo chiaro ***ed evidente.***

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in modo chiaro, ***comprensibile e ben visibile.***

Emendamento 68

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In caso di contratto di viaggio concluso con mezzi elettronici l'organizzatore fornisce al viaggiatore le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii), iv), v), nonché lettere c) e d), in forma chiara ed ben visibile, immediatamente prima che sia effettuata la prenotazione. Si applica di conseguenza l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83/UE.

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui al presente capo incombe sul professionista.

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'organizzatore non possa modificare le informazioni rese note al viaggiatore ai sensi dell'articolo 4, lettere a), c), d), e) e g), **salvo qualora l'organizzatore si riservi il diritto di modificare tali informazioni e comunichi le modifiche al viaggiatore in modo chiaro ed evidente prima della conclusione del contratto.**

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'organizzatore non possa modificare le informazioni rese note al viaggiatore ai sensi dell'articolo 4, **paragrafo 1**, lettere a), c), d), e) , **f)**, g) e **g bis**), **ovvero una parte integrante del contratto di pacchetto turistico che può essere modificata solo previo espresso accordo tra le parti. Tutte le modifiche delle informazioni precontrattuali sono comunicate al viaggiatore in modo chiaro e ben visibile prima della conclusione del contratto.**

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il viaggiatore non è tenuto al pagamento dei diritti, delle imposte e altri costi aggiuntivi di cui all'articolo 4, lettera c), di cui non abbia avuto informazione prima della conclusione del contratto.

2. Il viaggiatore non è tenuto al pagamento dei diritti, delle imposte e altri costi aggiuntivi di cui all'articolo 4, **paragrafo 1**, lettera c), di cui non abbia avuto informazione prima della conclusione del contratto.

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Al momento della conclusione del contratto o **immediatamente** dopo, l'organizzatore fornisce al viaggiatore copia del contratto o la conferma di quest'ultimo su un supporto durevole.

Emendamento

3. Al momento della conclusione del contratto o **poco** dopo, l'organizzatore fornisce al viaggiatore copia del contratto o la conferma di quest'ultimo su un supporto durevole.

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Il contratto o la sua conferma **contengono tutte** le informazioni di cui all'articolo 4, nonché le seguenti informazioni aggiuntive:

Emendamento

2. Il **testo del** contratto o la sua conferma **riportano l'intero contenuto del contratto e in particolare** le informazioni di cui all'articolo 4 **divenute parte integrante del contratto stesso**, nonché le seguenti informazioni aggiuntive:

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) i recapiti di un punto di contatto a cui il viaggiatore può rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità rinvenuti sul posto;

Emendamento

soppresso

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) il nome, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del rappresentante locale o del punto di contatto dell'organizzatore cui il viaggiatore in difficoltà potrebbe chiedere assistenza, oppure, ove non esistano tali referenti, un numero di telefono di emergenza o l'indicazione di qualunque

Emendamento

soppresso

altro modo per contattare l'organizzatore;

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) il fatto che il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio della sua esecuzione, contro pagamento di un adeguato indennizzo o di spese di recesso standard ragionevoli, ove specificato dal contratto ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1;

Emendamento

soppresso

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) nel caso di minori che viaggiano nel quadro di un pacchetto turistico che include l'alloggio, le informazioni che consentano di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile locale del suo soggiorno;

Emendamento

f) nel caso di minori che viaggiano nel quadro di un pacchetto turistico che include l'alloggio *e che non sono accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci*, le informazioni che consentano *a un genitore o a chi ne fa le veci* di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile locale del suo soggiorno;

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) informazioni riguardo *agli* esistenti meccanismi di risoluzione *alternativa e* online delle controversie.

Emendamento

g) informazioni riguardo *alle possibilità* esistenti *in termini di procedure interne di trattamento dei reclami, di meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui alla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis} e di meccanismi di risoluzione online delle controversie ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1ter}.*

^{1 bis} **Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).**

^{1 ter} **Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).**

Emendamento 80

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono presentate in modo chiaro ***ed evidente.***

Emendamento

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono presentate in modo chiaro, ***comprensibile e ben visibile.***

Emendamento 81

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In tempo utile prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, l'organizzatore fornisce al viaggiatore le ***ricevute, i buoni o i biglietti necessari, comprese le informazioni precise sull'orario della partenza, le località di sosta intermedie, le coincidenze e l'arrivo.***

Emendamento

4. In tempo utile prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, l'organizzatore fornisce al viaggiatore le ***seguenti*** informazioni:

a) le ricevute, i buoni o i biglietti necessari, comprese le informazioni precise sull'orario della partenza, le fermate intermedie, le coincidenze e l'arrivo;

b) tutti i recapiti da utilizzare nel caso in cui il viaggiatore rilevi un difetto di conformità, e le informazioni riguardanti la procedura che il viaggiatore è tenuto a seguire;

c) il nome, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del rappresentante locale o del punto di contatto dell'organizzatore cui il viaggiatore in difficoltà potrebbe chiedere assistenza, oppure, ove non esistano tali rappresentanti o punti di contatto, un numero di telefono di emergenza o l'indicazione di altri modi per contattare l'organizzatore.

Emendamento 82

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché il viaggiatore, previo **ragionevole** preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, possa cedere quest'ultimo a una persona che soddisfa tutte le condizioni a esso applicabili.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il viaggiatore, previo preavviso dato all'organizzatore **o al venditore** su un supporto durevole **al più tardi sette giorni** prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, possa cedere quest'ultimo a una persona che soddisfa tutte le condizioni a esso applicabili.

Emendamento 83

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il cedente e il cessionario del contratto sono solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e **degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi risultanti** da detta cessione. **Tali oneri non sono irragionevoli e non possono** in alcun caso **eccedere** le spese realmente sostenute dall'organizzatore.

Emendamento

2. Il cedente e il cessionario del contratto sono solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e **di qualunque diritto, imposta e altro costo aggiuntivo eventualmente risultante** da detta cessione. **L'organizzatore informa il cedente e il cessionario in merito ai costi che possono derivare dalla cessione; questi ultimi non sono** in alcun caso **irragionevoli e non eccedono** le spese realmente sostenute dall'organizzatore.

Emendamento 84

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'onore della prova in merito a diritti, imposte e costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto spetta all'organizzatore.

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) del costo del carburante per il trasporto di passeggeri;

a) del ***prezzo dei servizi di trasporto passeggeri derivanti dal*** costo del carburante per il trasporto di passeggeri,

Emendamento 86

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le riduzioni del prezzo ai sensi del paragrafo 1 superiori o uguali al 3% sono trasferite al viaggiatore. Gli aumenti di prezzo ai sensi del paragrafo 1 possono essere trasferiti al viaggiatore solo in caso di modifica del prezzo superiore o uguale al 3%. In caso di riduzione del prezzo superiore o uguale al 3% l'organizzatore ha la facoltà di applicare un costo forfettario di 10 euro a viaggiatore per le spese amministrative.

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 ***non può eccedere il 10%*** del prezzo del

2. ***Se*** l'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 ***supera l'8%*** del prezzo del

pacchetto.

pacchetto, si applica l'articolo 9, paragrafo 2.

Emendamento 88

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 è valido solo se l'organizzatore lo comunica al viaggiatore, **unitamente alla giustificazione e al calcolo**, su un supporto durevole almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto.

Emendamento

3. L'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 è valido solo se l'organizzatore, **senza indebiti ritardi**, comunica **in modo chiaro e comprensibile** al viaggiatore su un supporto durevole almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto **l'aumento di prezzo completo di giustificazione e calcolo**.

Emendamento 89

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, l'organizzatore non possa unilateralmente modificare le condizioni contrattuali diverse dal prezzo, salvo che:

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, l'organizzatore non possa unilateralmente modificare le condizioni contrattuali diverse dal prezzo **conformemente all'articolo 8**, salvo che:

Emendamento 90

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) la modifica sia di scarsa importanza e

Emendamento

b) la modifica sia di scarsa importanza, **in particolare per quanto riguarda gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e d)**; e

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Una modifica delle condizioni di un contratto è considerata significativa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo in particolare se l'orario di partenza e ritorno indicato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto ii) si discosta di oltre tre ore da quello effettivo di partenza o ritorno oppure se è spostato a una parte della giornata diversa da quella indicata nelle informazioni precontrattuali.

Emendamento 92

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, l'organizzatore sia costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici definiti all'articolo 4, lettera a), o le richieste specifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), l'organizzatore informa senza indebito ritardo il viaggiatore, in modo chiaro ed evidente su un supporto durevole:

2. Qualora, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, l'organizzatore sia costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici definiti all'articolo 4, ***paragrafo 1***, lettera a), o le richieste specifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), ***ovvero ad aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8% rispetto al prezzo pattuito nel contratto conformemente all'articolo 8, paragrafo 2***, l'organizzatore informa senza indebito ritardo il viaggiatore, in modo chiaro ed evidente su un supporto durevole:

Emendamento 93

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) delle modifiche proposte e

Emendamento

a) delle modifiche proposte *e dei relativi effetti sul prezzo del pacchetto* e

Emendamento 94

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) del fatto che il viaggiatore può risolvere il contratto senza penalità entro un termine ragionevole previsto *e che, in caso contrario, la modifica proposta sarà considerata accettata.*

Emendamento

b) del fatto che il viaggiatore può risolvere il contratto senza penalità entro un termine ragionevole previsto *o accettare un'offerta alternativa di viaggio "tutto compreso" di pari valore proposta dall'organizzatore.*

Emendamento 95

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) del fatto che la modifica contrattuale proposta è considerata accettata se il viaggiatore non si avvale del diritto di recesso o se non ha accettato un'offerta alternativa di viaggio "tutto compreso" proposta dall'organizzatore.

Emendamento 96

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora le modifiche del contratto di cui al paragrafo 2 comportino un pacchetto turistico di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.

Emendamento

3. Qualora le modifiche del contratto *o l'offerta alternativa di viaggio "tutto compreso"* di cui al paragrafo 2 comportino un pacchetto turistico di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.

Emendamento 97

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del paragrafo 2, lettera b), l'organizzatore rimborsa entro 14 giorni dalla risoluzione tutte le somme ricevute dal viaggiatore. Se del caso, il viaggiatore è autorizzato a chiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 12.

Emendamento

4. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del paragrafo 2, lettera b), l'organizzatore rimborsa entro 14 giorni dalla risoluzione tutte le somme ricevute dal viaggiatore, ***inclusi i pagamenti per i servizi accessori prenotati per suo tramite, come ad esempio un'assicurazione viaggio o una polizza che copra le spese di annullamento oppure attività aggiuntive in loco prenotate in precedenza.*** Se del caso, il viaggiatore è autorizzato a chiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 12.

Emendamento 98

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa recedere dal contratto prima dell'inizio della sua esecuzione contro pagamento all'organizzatore di un adeguato indennizzo. Il contratto può specificare spese di recesso standard ragionevoli, calcolate in base al momento del recesso e ai risparmi e agli introiti che di norma derivano dalla rivendita dei servizi turistici. In assenza di spese di recesso standard, l'importo dell'indennizzo corrisponde al prezzo del pacchetto turistico diminuito delle spese risparmiate dall'organizzatore.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa recedere dal contratto prima dell'inizio della sua esecuzione contro pagamento all'organizzatore di un adeguato indennizzo. Il contratto può specificare spese di recesso standard ragionevoli, calcolate in base al momento del recesso e ai risparmi e agli introiti che di norma derivano dalla rivendita dei servizi turistici. In assenza di spese di recesso standard, l'importo dell'indennizzo corrisponde al prezzo del pacchetto turistico diminuito delle spese ***che si dimostri siano state*** risparmiate dall'organizzatore ***e che non possono essere recuperate dai fornitori di servizi di turistici ovvero mediante la rivendita dei servizi. Le spese di recesso dal contratto, incluse quelle amministrative, non sono sproporzionate o eccessive.*** ***L'organizzatore fornisce una motivazione del calcolo dell'importo dell'indennizzo o delle spese di recesso standard. L'onere***

della prova in relazione alla congruità dell'indennizzo ricade sull'organizzatore.

Emendamento 99

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto prima dell'inizio della sua esecuzione senza alcun indennizzo in caso di circostanze eccezionali e inevitabili verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sul pacchetto.

Emendamento

2. Una volta concluso il contratto di viaggio, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto prima dell'inizio della sua esecuzione senza alcun indennizzo in caso di circostanze eccezionali e inevitabili verificatesi nel luogo di destinazione, **lungo il tragitto**, o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sul pacchetto, **vale a dire quando l'organizzatore deve modificare sostanzialmente gli elementi essenziali del contratto di pacchetto turistico. Tali circostanze eccezionali e inevitabili sono da considerarsi tali, ad esempio, se il pacchetto è notevolmente compromesso a causa di conflitti armati o calamità naturali. In particolare, si considerano circostanze eccezionali e inevitabili quelle in cui informazioni affidabili e accessibili al pubblico, quali raccomandazioni formulate dalle autorità degli Stati membri, consigliano di non recarsi nella destinazione in questione.**

Emendamento 101

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. L'organizzatore può recedere dal contratto senza pagare alcun indennizzo al viaggiatore *se*:

Emendamento

3. L'organizzatore può recedere dal contratto senza pagare alcun indennizzo al viaggiatore **soltanto nei casi seguenti**:

Emendamento 102

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) il numero di persone registrate per il pacchetto turistico è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso al viaggiatore entro il termine fissato dal contratto e comunque almeno **20 giorni prima dell'inizio della sua esecuzione, oppure**

Emendamento

a) il numero di persone registrate per il pacchetto turistico è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso al viaggiatore entro il termine fissato dal contratto e comunque almeno:

i) entro 20 prima dell'inizio della sua esecuzione per i viaggi di più di sei giorni,

ii) entro il settimo giorno prima dell'inizio della sua esecuzione per i viaggi da due a sei giorni,

iii) entro 48 ore prima dell'inizio della sua esecuzione nel caso di viaggi della durata di un giorno, oppure

Emendamento 103

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ove uno dei servizi non sia eseguito secondo quanto pattuito nel contratto, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, **salvo che ciò** non sia sproporzionato.

Emendamento

2. Ove uno dei servizi non sia eseguito secondo quanto pattuito nel contratto, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, **a condizione che tale difetto sia stato segnalato dal viaggiatore ovvero che detto difetto sia evidente per l'organizzatore e che il rimedio non sia sproporzionato e a meno che il difetto non sia imputabile al viaggiatore.**

Emendamento 104

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora una parte sostanziale dei servizi non possa essere fornita secondo quanto pattuito nel contratto, l'organizzatore predispone soluzioni alternative adeguate senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, affinché l'esecuzione del

Emendamento

3. Qualora una parte sostanziale dei servizi non possa essere fornita secondo quanto pattuito nel contratto, l'organizzatore predispone soluzioni alternative adeguate senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, affinché l'esecuzione del

contratto di pacchetto turistico possa continuare, anche quando il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non è svolto come concordato.

contratto di pacchetto turistico possa continuare, **con una qualità del servizio almeno equivalente a quella indicata nel contratto**, anche quando il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non è svolto come concordato.

Emendamento 105

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora sia impossibile all'organizzatore offrire soluzioni alternative adeguate, o il viaggiatore non accetti le soluzioni alternative proposte perché non sono comparabili a quanto pattuito nel contratto, l'organizzatore fornisce al viaggiatore senza supplemento di prezzo, nella misura in cui il pacchetto turistico include il trasporto passeggeri, un trasporto equivalente al luogo di partenza o a un altro luogo convenuto con il viaggiatore e, **se del caso**, risarcisce il viaggiatore conformemente all'articolo 12.

Emendamento

4. Qualora sia impossibile all'organizzatore offrire soluzioni alternative adeguate, o il viaggiatore non accetti le soluzioni alternative proposte perché non sono comparabili a quanto pattuito nel contratto, l'organizzatore fornisce al viaggiatore senza supplemento di prezzo, nella misura in cui il pacchetto turistico include il trasporto passeggeri, un trasporto equivalente al luogo di partenza o a un altro luogo convenuto con il viaggiatore e risarcisce il viaggiatore conformemente all'articolo 12, **in caso di mancata fornitura dei servizi concordati. Il risarcimento è effettuato entro 14 giorni.**

Emendamento 106

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Nel caso in cui si applichi il paragrafo 4, il viaggiatore può recedere dal contratto qualora il difetto di conformità sia sostanziale e l'esecuzione delle prestazioni non sia possibile o sia inefficace.

Emendamento 107

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore nei tempi stabiliti a causa di circostanze eccezionali e inevitabili, l'organizzatore non sostiene i costi del soggiorno prolungato che **superino l'importo di 100 EUR per notte e tre** notti per viaggiatore.

Emendamento

5. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore nei tempi stabiliti a causa di circostanze eccezionali e inevitabili, l'organizzatore non sostiene **i** costi del soggiorno prolungato che **superi cinque** notti per viaggiatore.
L'organizzatore provvede a una sistemazione che corrisponda alla categoria di albergo prenotato in origine. Il viaggiatore può prenotare autonomamente la sistemazione solamente se l'organizzatore ha espressamente dichiarato di non essere disposto o in grado di procedere in tal senso. Nei casi summenzionati, l'organizzatore può limitare le spese d'alloggio a 125 EUR a notte per ciascun viaggiatore.

Emendamento 108

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La limitazione dei costi di cui al paragrafo 5 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dal regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del **Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo²⁸**, né ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolare esigenze almeno 48 ore prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto. L'organizzatore non può invocare circostanze eccezionali e inevitabili per limitare i costi di cui al paragrafo 5 qualora il pertinente fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi delle norme

Emendamento

6. La limitazione dei costi di cui al paragrafo 5 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dal regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del **Consiglio²⁸**, né ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolare esigenze **contestualmente alla conclusione del contratto di pacchetto turistico oppure, qualora non fosse possibile**, almeno 48 ore prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto. L'organizzatore non può invocare circostanze eccezionali e inevitabili per limitare i costi di cui al paragrafo 5 qualora il pertinente fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi delle norme

dell'Unione applicabili.

²⁸ GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1.

dell'Unione applicabili.

²⁸ **Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo** (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

Emendamento 109

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni che prevedano anche la responsabilità dei venditori per l'esecuzione del contratto di pacchetto turistico e, di conseguenza, il loro assoggettamento agli obblighi derivanti dal presente articolo, dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 12, dall'articolo 15, paragrafo 1, e dall'articolo 16.

Emendamento 110

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. Qualsiasi diritto al risarcimento del viaggiatore ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 è indipendente da qualsiasi diritto al risarcimento del viaggiatore ai sensi della presente direttiva. Qualora il viaggiatore sia autorizzato a chiedere il risarcimento ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 e della presente direttiva, questi ha diritto di presentare denuncia a norma di entrambi gli atti giuridici, ma non può, in relazione agli stessi fatti, cumulare i diritti sanciti da entrambi gli atti giuridici se tali diritti tutelano il medesimo interesse o hanno lo

stesso obiettivo.

Emendamento 111

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Nella misura in cui convenzioni internazionali che vincolano l'Unione limitano la portata del risarcimento o le condizioni a cui è dovuto dal fornitore che presta un servizio incluso in un pacchetto turistico, all'organizzatore si applicano le stesse limitazioni. Nella misura in cui convenzioni internazionali che non vincolano l'Unione limitano il risarcimento dovuto dal fornitore di servizi, gli Stati membri hanno la facoltà di limitare di conseguenza il risarcimento dovuto dall'organizzatore. In altri casi, il contratto può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, purché tale limitazione non si applichi ai danni alla persona *e* a quelli causati intenzionalmente o per colpa grave, e non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto turistico.

Emendamento

4. Nella misura in cui convenzioni internazionali che vincolano l'Unione limitano la portata del risarcimento o le condizioni a cui è dovuto dal fornitore che presta un servizio incluso in un pacchetto turistico, all'organizzatore si applicano le stesse limitazioni. Nella misura in cui convenzioni internazionali che non vincolano l'Unione limitano il risarcimento dovuto dal fornitore di servizi, gli Stati membri hanno la facoltà di limitare di conseguenza il risarcimento dovuto dall'organizzatore. In altri casi, il contratto può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, purché tale limitazione non si applichi ai danni alla persona *o* a quelli causati intenzionalmente o per colpa grave, e non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto turistico.

Emendamento 112

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi della presente direttiva non pregiudica i diritti dei viaggiatori previsti dai regolamenti (CE) n. **261/2004**²⁹, (CE) n. 1371/2007³⁰, (UE) n. 1177/2010³¹ e (UE) n. 181/2011³². Il viaggiatore ha diritto di presentare denuncia a norma della presente direttiva e dei citati regolamenti ***ma non può, in relazione agli stessi fatti, cumulare*** i diritti sanciti da diversi atti giuridici ***se tali diritti tutelano il medesimo interesse o hanno lo stesso obiettivo.***

Emendamento

5. Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi della presente direttiva non pregiudica i diritti dei viaggiatori previsti dai regolamenti (CE) n. **261/2004**, (CE) n. 1371/2007³⁰, (UE) n. 1177/2010³¹ e (UE) n. 181/2011³². Il viaggiatore ha diritto di presentare denuncia a norma della presente direttiva e dei citati regolamenti, ***con particolare riferimento alle domande di risarcimento complementare.*** I diritti sanciti da diversi atti giuridici ***che riguardano gli stessi fatti non possono essere cumulati.***

²⁹ *GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1.*

³⁰ *GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14.*

³¹ *GU L 334 del 17.2.2010, pag. 1.*

³² *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1.*

³⁰ *Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).*

³¹ *Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.2.2010, pag. 1).*

³² *Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).*

Emendamento 113

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il periodo di prescrizione per presentare denuncia ai sensi del presente articolo non può essere inferiore a **un anno**.

Emendamento

6. Il periodo di prescrizione per presentare denuncia ai sensi del presente articolo non può essere inferiore a **tre anni**.

Emendamento 114

Proposta di direttiva Articolo 14 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che l'organizzatore presti **sollecita** assistenza al viaggiatore che si trovi in difficoltà, in particolare:

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che l'organizzatore presti, **senza indebito ritardo, opportuna** assistenza al viaggiatore che si trovi in difficoltà, in particolare:

Emendamento 115

Proposta di direttiva

Articolo 14 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) assistendo il viaggiatore *nell'*effettuare comunicazioni a distanza e procurarsi servizi turistici alternativi.

Emendamento

b) assistendo il viaggiatore *al fine di* effettuare comunicazioni a distanza *e aiutandolo a* procurarsi servizi turistici alternativi.

Emendamento 116

Proposta di direttiva

Articolo 14 – comma 2

Testo della Commissione

L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora la situazione sia causata dal viaggiatore per colpa o intenzionalmente.

Emendamento

L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora la situazione sia causata dal viaggiatore per colpa o intenzionalmente. *Il predetto costo non supera in alcun caso le spese effettivamente sostenute dall'organizzatore.*

Emendamento 117

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organizzatori e i venditori che agevolano l'acquisto di servizi turistici *assistiti*, stabiliti sul loro territorio, ottengano in caso d'insolvenza una garanzia per il rimborso effettivo e *tempestivo* di tutte le somme pagate dai viaggiatori e, nella misura in cui è incluso il trasporto di passeggeri, per l'effettivo e tempestivo rimpatrio dei viaggiatori.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organizzatori *dei pacchetti turistici* e i venditori *di servizi turistici collegati* che agevolano l'acquisto di servizi turistici *collegati*, stabiliti sul loro territorio, ottengano in caso d'insolvenza una garanzia per il rimborso effettivo e *immediato* di tutte le somme pagate dai viaggiatori e, nella misura in cui è incluso il trasporto di passeggeri, per l'effettivo e tempestivo rimpatrio dei viaggiatori. *Ove possibile, è offerta la possibilità di proseguire il viaggio.*

Emendamento 118

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri consentono agli organizzatori di pacchetti turistici, ai venditori che agevolano l'acquisto di servizi turistici collegati e ai vettori che trasportano passeggeri stabiliti al di fuori del loro territorio o al di fuori dell'Unione di ottenere una protezione in caso d'insolvenza in base ai loro regimi nazionali in materia di protezione in caso d'insolvenza.

Emendamento 119

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Lo Stato membro che nutra dubbi sulle misure di protezione in caso d'insolvenza di un organizzatore o venditore che agevola l'acquisto di servizi turistici ***assistiti*** stabilito in un altro Stato membro ***e operante sul suo territorio*** chiede chiarimenti allo Stato membro di stabilimento. Gli Stati membri rispondono alle richieste di altri Stati membri entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento.

4. Lo Stato membro che nutra dubbi sulle misure di protezione in caso d'insolvenza di un organizzatore o venditore che agevola l'acquisto di servizi turistici ***collegati*** stabilito in un altro Stato membro chiede chiarimenti allo Stato membro di stabilimento. Gli Stati membri rispondono alle richieste di altri Stati membri entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento.

Emendamento 120

Proposta di direttiva

Articolo 17 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) che il viaggiatore godrà tuttavia dei diritti concessi dalla direttiva 2011/83/UE, salvo nel caso in cui tale direttiva disponga diversamente.

Emendamento 121

Proposta di direttiva

Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso in cui il professionista che agevola l'acquisto di servizi turistici assistiti non abbia rispettato le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), il viaggiatore gode di tutte le garanzie e di tutti i diritti previsti dalla presente direttiva in relazione al pacchetto turistico.

Emendamento 122

Proposta di direttiva Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 bis

Informazioni al venditore in merito a servizi turistici aggiuntivi prenotati nel quadro di servizi turistici collegati mediante processi collegati di prenotazione online

I professionisti che forniscono servizi turistici aggiuntivi nel quadro dei servizi turistici collegati di cui all'articolo 3, punto 5, lettera b), garantiscono che il venditore in questione sia correttamente informato in merito alla conferma di prenotazione relativa a servizi turistici aggiuntivi, che costituiscono, assieme al primo servizio turistico prenotato, un servizio turistico collegato, facendo in tal modo sorgere responsabilità e obblighi incombenti al venditore ai sensi della presente direttiva.

Emendamento 123

Proposta di direttiva Articolo 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 ter

Professionisti che agevolano l'acquisto

online di servizi turistici collegati

I professionisti che agevolano l'acquisto online di servizi turistici collegati non celano o non forniscono in modo nebuloso, inintelligibile o ambiguo l'opzione di non prenotare eventuali servizi aggiuntivi o accessori. Tale opzione è sempre preselezionata per default.

Emendamento 124

**Proposta di direttiva
Articolo 18**

Testo della Commissione

Qualora l'organizzatore sia stabilito al di fuori del SEE, il venditore stabilito in uno Stato membro è soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori ai capi IV e V, salvo qualora il venditore fornisca la prova che l'organizzatore si conforma alle norme ivi contenute.

Emendamento

Qualora l'organizzatore sia stabilito al di fuori del SEE, il venditore stabilito in uno Stato membro è soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori ai capi IV e V, salvo qualora il venditore fornisca la prova che l'organizzatore si conforma alle norme ivi contenute. ***Nel caso in cui un organizzatore, stabilito al di fuori del SEE, agisca in qualità di venditore, le responsabilità esistenti relative al risarcimento in caso di violazione di ulteriori obblighi contrattuali di diligenza non decadono. Le presenti disposizioni lasciano impregiudicate le altre norme nazionali in materia di responsabilità del venditore.***

Emendamento 125

**Proposta di direttiva
Articolo 18 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 bis

Obblighi degli organizzatori o dei venditori stabiliti al di fuori del SEE

Gli Stati membri provvedono affinché un organizzatore di pacchetti turistici o un venditore che agevola l'acquisto di servizi turistici collegati, stabilito al di fuori del SEE e che vende direttamente nel

territorio di uno Stato membro, sia soggetto agli obblighi sanciti dalla presente direttiva.

Emendamento 126

Proposta di direttiva Articolo 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 ter

Requisiti formali per i contratti

1. Gli Stati membri provvedono affinché i contratti contemplati dalla presente direttiva siano formulati in un linguaggio semplice e comprensibile e, ove abbiano forma scritta, leggibile. La lingua del contratto è la stessa delle informazioni precontrattuali.

2. Il contratto è redatto su un supporto durevole. Per quanto riguarda i contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali, il contratto è fornito anche su supporto cartaceo.

3. Se il contratto è concluso per telefono, il professionista conferma l'offerta al viaggiatore su un supporto durevole e il viaggiatore è vincolato solo al momento della firma del contratto o dell'invio del suo accordo scritto su un supporto durevole.

Emendamento 127

Proposta di direttiva Articolo 19

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché *sia ritenuto responsabile degli errori che intervengono durante il processo di prenotazione* il venditore che abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto turistico o di servizi turistici *assistiti* o che agevoli la prenotazione di tali servizi, *salvo* qualora *detti* errori *siano* imputabili al viaggiatore o a circostanze

Gli Stati membri provvedono affinché il venditore che abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto turistico o di servizi turistici *collegati* o che agevoli la prenotazione di tali servizi *sia ritenuto responsabile per la mancata trasmissione delle informazioni fornite dall'organizzatore conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, per la*

eccezionali e inevitabili.

trasmissione di informazioni incomplete o per errori commessi durante la prenotazione, qualora essi si siano effettivamente verificati nel corso del processo di prenotazione. Il venditore non è responsabile se gli errori di prenotazione sono imputabili al viaggiatore o a circostanze eccezionali e inevitabili. Nell'ambito di un servizio turistico collegato basato sull'acquisto mirato di servizi turistici aggiuntivi da un altro professionista mediante un processo collegato di prenotazione online di cui all'articolo 3, punto 5, lettera b), il venditore non è responsabile degli errori di prenotazione derivanti da errori commessi dal professionista in parola. In tal caso, gli Stati membri provvedono a che il professionista che fornisce i servizi turistici aggiuntivi sia responsabile degli errori verificatisi nel processo di prenotazione di tali servizi.

Emendamento 128

Proposta di direttiva Articolo 20

Testo della Commissione

Qualora l'organizzatore, o il venditore a norma dell'articolo 15 o dell'articolo 18, versi una compensazione pecuniaria, conceda una riduzione di prezzo od ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi della presente direttiva, **nessuna disposizione della stessa né del diritto nazionale può essere interpretata come limitazione al suo** diritto di regresso nei confronti di terzi che abbiano contribuito all'evento da cui sono derivati la compensazione, la riduzione del prezzo o **gli** altri obblighi **in questione**.

Emendamento

1. Qualora l'organizzatore, o il venditore a norma dell'articolo 15 o dell'articolo 18, versi una compensazione pecuniaria, conceda una riduzione di prezzo od ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi della presente direttiva, **gli Stati membri garantiscono che l'organizzatore o il venditore abbia il** diritto di regresso nei confronti di terzi che abbiano contribuito all'evento da cui sono derivati la compensazione, la riduzione del prezzo o altri obblighi.

2. Il diritto di regresso di cui al paragrafo 1 comprende anche il diritto di organizzatori e venditori di rivalersi nei confronti dei fornitori di servizi turistici, laddove un organizzatore o venditore sia tenuto a pagare un risarcimento a un viaggiatore ai sensi della presente

direttiva e il viaggiatore abbia al contempo diritto a un risarcimento a norma di altre disposizioni legislative dell'Unione applicabili, tra cui ma non solo il regolamento (CE) n. 261/2004 e il regolamento (CE) n. 1371/2007. Il diritto di regresso può non essere limitato in un contratto.

3. Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi restrizione al diritto di regresso di cui al paragrafo 1 sia ragionevole e proporzionata, in conformità del diritto nazionale applicabile.

Emendamento 129

Proposta di direttiva

Articolo 22

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri garantiscono inoltre l'istituzione di meccanismi adeguati al fine di assicurare l'assenza di pratiche ingannevoli da parte di professionisti o organizzatori, in particolare delle pratiche che creano nel consumatore l'aspettativa di godere di diritti e garanzie non previsti nel relativo contratto.

Emendamento 130

Proposta di direttiva

Articolo 26 – comma 1

Testo della Commissione

La direttiva 90/314/CEE è abrogata con effetto dal [18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

La direttiva 90/314/CEE è abrogata con effetto dal [24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento 131

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro **[18]** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali **disposizioni**.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro **[24]** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali **misure** .

Emendamento 133

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Essi applicano tali **disposizioni** a decorrere dal **[18]** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

2. Essi applicano tali **misure** a decorrere dal **[24]** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva].